REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica)

Anno Accademico 2017/2018

INDICE Art. 9 – Piano di studi Art. 13 - Semestri 5

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento Didattico del Dipartimento di riferimento.
- 2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe delle Lauree n. LSNT/2 in PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE, come definita dalla normativa vigente.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici

Il laureato, al termine del percorso formativo, è in grado di

- identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali e valutare la necessità di aiuto delle persone di diversa età, cultura e stato di salute nei vari ambiti sociali;
- valutare il disagio sociale e la disabilità psichica correlata al disturbo mentale, oltre a individuare le potenzialità del soggetto e a rilevare le risorse ed i vincoli del contesto familiare e socio-ambientale;
- identificare gli obiettivi di cura e di riabilitazione psichiatrica nonché formulare lo specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
- attuare interventi di varia complessità che prevedono l'insegnamento di abilità sociali indirizzate all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti;
- attuare interventi riabilitativi finalizzati all'adesione al progetto di cura, alle relazioni interpersonali di varia complessità, all'attività lavorativa, ove possibile, all'autonomia abitativa;
- operare con le famiglie e con il contesto sociale dei soggetti per favorirne il reinserimento nella comunità. Stabilire e mantenere relazioni di aiuto con la persona assistita e con la sua famiglia;
- utilizzare strumenti e metodologie di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza collaborando alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e di riabilitazione nei singoli soggetti in relazione agli obiettivi prefissati ed al contesto sociale:
- applicare i risultati di ricerca in campo riabilitativo per migliorare la qualità degli interventi;
- operare nel contesto della prevenzione primaria sul territorio al fine di promuovere le relazioni di rete, favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifeste;
- contribuire alla formazione del personale di supporto e concorrere direttamente all'aggiornamento relativo al profilo professionale;
- riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze propri e altrui al fine di collaborare con i colleghi della propria e di altre équipe multiprofessionali.

Percorso Formativo

- 1°anno finalizzato a fornire allo studente le conoscenze biomediche, i fondamenti della disciplina professionale quali requisiti per affrontare la prima esperienza di tirocinio finalizza all'orientamento dello studente nell'ambito professionale psichiatrico e all'acquisizione delle competenze professionali di base;
- 2°anno finalizzato all'approfondimento di conoscenze cliniche e competenze professionali riabilitative in ambito psichiatrico. Sono previste almeno esperienze di tirocinio in Unità Operative di Psichiatria articolate in diversi contesti nei quali lo studente può seguire i percorsi del paziente dalla prima accoglienza alla dimissione e approfondire le conoscenze apprese sia in campo clinico, terapeutico e riabilitativo, che in campo organizzativo;
- 3° anno -finalizzato all'approfondimento specialistico, ma anche all'acquisizione di conoscenze e metodologie inerenti l'esercizio professionale e la capacità di lavorare in gruppo; lo studente può sperimentare una graduale assunzione di responsabilità con la supervisione di esperti. Acquisizione di competenze metodologiche di ricerca scientifica a supporto di elaborazione di tesi.

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica svolge la sua attività professionale finalizzata alla riabilitazione e al reinserimento sociale delle persone in cura, presso strutture e servizi sanitari pubblici o privati:

- Centri di salute mentale
- Centri diurni
- · Comunità riabilitative residenziali
- · Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura
- Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza e strutture residenziali
- Servizi per tossicodipendenti
- Servizi per i disturbi del comportamento alimentare
- · Servizi di Neuropsichiatria Infantile

- Servizi per l'adolescenza
- Residenze Sanitarie Assistite e Servizi Riabilitativi geriatrici, strutture per minori, anziani, famiglie, ecc. e nella comunità per svolgere interventi preventivi, educativi e riabilitativi.

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

1. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente, su proposta del Consiglio di Area Didattica (CAD), dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti associati e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente.

Art. 5 - Ammissione al Corso di Laurea

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
- 2. Per l'iscrizione al Corso sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale secondo quanto previsto dalle normative vigenti relative all'accesso ai corsi a numero programmato a livello nazionale. L'accesso al Corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica è a numero programmato in base alla legge 264/99 e prevede un esame di ammissione che consiste in una prova con quiz a scelta multipla di biologia, chimica, fisica, matematica, logica e cultura generale.

Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

- 1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
- 2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
- 3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
- 4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
- 5. Nel carico standard corrispondente ad un CFU possono rientrare:
- a) didattica frontale: 10 ore/CFU
- b) esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU
- c) pratica individuale in laboratorio: 16 ore/CFU
- d) 25 ore per i CFU assegnati al tirocinio professionalizzante.
- Le attività di laboratorio e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell'Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 77/452/CEE e 77/453/CEE e 2005/36CE.
- 6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
- 7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo, per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
- 8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi

- 1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e sentita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, non deliberi diversamente.
- 2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, il Consiglio di Area Didattica previa approvazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate

- 1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:
- A. lezioni frontali
- B. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
- C. attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante

- D. attività tutoriale nella pratica in laboratorio
- E. attività seminariali

Art. 9 – Piano di studi

- 1. Il piano di studi del Corso, con l'indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti previsti, sarà riferimento del presente Regolamento.
- 2. Il piano di studi indica altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
- 3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative comporta il conseguimento della Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica.
- 4. Per il conseguimento della Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica è in ogni caso necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal regolamento didattico di Ateneo.
- 5. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
- 6. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento di riferimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

Art. 10.- Attività formativa opzionale (AFO)

- 1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 6 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività formative opzionali, AFO) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.
- 2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal CAD con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

Art. 11.- Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d)

- 1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 12 CFU denominati come "altre attività formative".
- 2. Le "altre attività formative" sono articolate nelle seguenti forme:
 - a. Conoscenza di almeno una lingua straniera (3 CFU)
 - b. Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, attività seminariali, tirocini formativi e di orientamento, stages e tirocini presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali (6 CFU)
 - c. Laboratori professionali nell'ambito specifico (3 CFU)
- 3. L'acquisizione dei CFU per le suddette "altre attività" avviene attraverso verifiche parziali che concorrono alla registrazione di un unico esame con giudizio di idoneità, tenuto conto che:
 - a. per la verifica della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'U.E., oltre l'italiano, fatte salve le norme a tutela delle minoranze linguistiche, si fa riferimento per ogni lingua ai 6 livelli della scala del Consiglio d'Europa (Basic user: A1, A2; Independent user: B1, B2; Proficient user: C1, C2). La certificazione A2 è quella minima richiesta;
 - b. per la verifica delle abilità informatiche si fa riferimento all'European Computer Driving Licence (ECDL);
 - c. per la verifica delle attività di laboratorio si fa riferimento al giudizio di idoneità formulato dal tutor.

Art. 12 – Tirocinio professionalizzante e Direttore delle attività didattiche

- 1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 60 CFU nell'ambito disciplinare "TIROCINI". Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente competenze specifiche previste dal profilo professionale. I crediti riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le competenze professionali "core" indicate nell'art 2 del presente regolamento.
- 2. Il tirocinio professionale comprende:
 - sessioni tutoriali che preparano lo studente all'esperienza:
 - esercitazioni e simulazioni in cui si sviluppano le abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o durante la sperimentazione nei contesti reali;
 - esperienze dirette sul campo con supervisione;
 - sessioni tutoriali e feedback costanti;
 - compiti didattici, elaborati e approfondimenti scritti specifici e mandati di studio guidato.
- 3. Le sedi per il tirocinio professionale sono individuate nell'ambito delle strutture sanitarie e sociali delle Aziende convenzionate con l'Università attraverso i protocolli di intesa regionali o locali oppure, in misura non superiore ad un terzo dei crediti previsti (fatte salve motivate eccezioni) presso strutture esterne nazionali o estere convenzionate.

- 4. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente (Direttore delle Attività Didattiche) appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato dal Consiglio di Corso di Laurea, sulla base dello specifico curriculum che esprime la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. Il Direttore delle Attività Didattiche è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutori delle attività tecnico-pratiche elabora il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea. Durante il tirocinio, il Direttore delle Attività Didattiche promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.
- 5. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Tale valutazione dovrà essere collegiale e, quindi, effettuata da una apposita commissione d'esame del tirocinio, formata da due Tutori e presieduta dal Direttore delle Attività Didattiche. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizzerà, nella misura definita dalle rispettive sedi e comunicata preventivamente agli studenti, i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. Il risultato di tale valutazione darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.

Art. 13 - Semestri

- 1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
- 2. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico non oltre il 31 Maggio.
- 3. Il calendario didattico viene approvato da ciascun Dipartimento di riferimento, su proposta del competente CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
- 5. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.
- 6. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 14 – Propedeuticità

Non sono previste propedeuticità.

Art. 15 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

- 1. Nel piano di studio sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo.
- 2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
- 3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
- 4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi.
- 5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Laddove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.
- 6. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assiste equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).
- 7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
- 8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.

- 9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
- 10. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
- 11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
- 12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
- 13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
- 14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
- 15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
- 16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
- 17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. Nelle more della completa adozione della firma digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti competente entro tre giorni dalla valutazione degli esiti.

Art. 16 - Obbligo di frequenza

- 1. Lo studente ha l'obbligo della freguenza a tutte le forme di attività didattiche previste nel piano di studi.
- 2. La rilevazione della frequenza dello studente è effettuata dal Docente.
- 3. Per le lezioni frontali, lo studente deve acquisire l'attestazione della presenza ad almeno il 75% delle ore previste. Lo studente, che si assenta dal tirocinio per giustificati motivi, deve concordare con il Direttore delle Attività Didattiche le modalità di recupero di tali assenze.

Art. 17 - Prova finale e consequimento del titolo di studio

- 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
- 2. Alla prova finale sono attribuiti n. 6 CFU, di cui 5 CFU per lo studio individuale e il percorso formativo e 1 CFU per la discussione dell'elaborato.
- 3. La prova finale della laurea costituisce un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. La prova finale si compone di:
- a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teoricopratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
- b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
- 4. La prova finale è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
- 5. La prova finale si svolge davanti ad una Commissione d'esame nominata dal Rettore e composta da non meno di 7 e non più di 11 membri. Essa comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero della Salute che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole

sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

- 6. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
- 7. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
- 8. Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato, pertanto, va ripetuto interamente in una seduta successiva. Per l'organizzazione e la valutazione della prova finale si rimanda allo specifico regolamento di Dipartimento.
- 9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. Il voto di Laurea tiene conto sia della media pesata dei voti ottenuti sui CFU sia della valutazione del lavoro di tesi che della carriera complessiva dello studente, compresi i periodi di permanenza all'estero, attribuendo a questi ultimi una premialità fino ad un massimo di due punti. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
- 10. Lo svolgimento della prova finale, se orale, è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
- 11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

Art. 18 - Valutazione dell'attività didattica

- 1. Il CAD rileva periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento, avvalendosi della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
- 3. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento valuta annualmente i risultati della attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 19 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

- 1. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo guanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
- 2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
- 3. Il CAD disciplina le modalità di passaggio di uno studente da un curriculum ad un altro tenendo conto della carriera svolta e degli anni di iscrizione.
- 4. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD e approvati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
- 5. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
- 6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
- 7. Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di

livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU per i Corsi di Laurea.

- 8. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD, previa approvazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
- La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
- 10. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
- 11. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
- 12. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento.
- 13. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere del CAD e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, dal Senato Accademico.

Art. 20 - Orientamento e tutorato

- 1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola Superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento:

Art. 21 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:

- a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;
- b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che adottano il regime di iscrizione part time. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.
- Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

PIANO DI STUDI

Corso di Studio: D3P - Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale)

ORDINAMENTO D3P-11 ANNO 2011/2012

REGOLAMENTO D3P-11-15 ANNO 2017/2018

I ANNO ATTIVO - COORTE 2017/2018

PERCORSO PDS0-2011 - PERCORSO COMUNE

CFU Totali: 180

1° Anno ATTIVO

1° Anno ATTIVO								
Attività Formativa		C	FU	SSD	TAF/Ambito	Periodo		
D0253	- ANATOMIA E FISIOLOGIA	6				Primo Semestre		
	Unità Didattiche				,			
	D0294 - FISIOLOGIA E NEUROFISIOLOGIA		3	BIO/09	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre		
	D3935 - ANATOMIA E NEUROANATOMIA		3	BIO/16	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre		
D0301	- PSICOLOGIA GENERALE E SOCIALE	6				Primo Semestre		
	Unità Didattiche							
	D0304 - PSICOLOGIA GENERALE		3	M-PSI/01	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre		
	D0307 - PSICOLOGIA SOCIALE		3	M-PSI/05	Caratterizzante / Management sanitario	Primo Semestre		
D0314 - VALUTAZIONE IN PSICOLOGIA ED APPROCCIO ALLA PSICOLOGIA CLINICA		12				Primo Semestre		
	Unità Didattiche							
	D0299 - INFORMATICA			INF/01	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre		
	D0317 - PSICOLOGIA CLINICA		3	M-PSI/08	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre		
	D0320 - PSICOMETRIA		3	M-PSI/03	Caratterizzante / Scienze umane e psicopedagogiche	Primo Semestre		
	D1562 - STATISTICA MEDICA		3	MED/01	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre		
	- PRINCIPI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E ATRIA	6				Secondo Semestre		
	Unità Didattiche							
	D0353 - PRINCIPI E FONDAMENTI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA			MED/48	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre		
	D4165 - MALATTIE MENTALI		3	MED/25	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre		

	- PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO E DULTO	6				Secondo Semestre				
	Unità Didattiche		I		1					
	D0358 - PSICOPATOLOGIA		3	MED/25	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre				
	D0359 - PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO		3	MED/39	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre				
D3638	-TIROCINIO I 18					Secondo Semestre				
	Unità Didattiche	Didattiche								
	D4098 - TIROCINIO MED/48		18	MED/48	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre				
2° An	no NON ATTIVO									
	Attività Formativa	CI	FU	SSD	TAF/Ambito	Periodo				
D4170 SANITA	- IL LAVORO NELL'EQUIPE E L'INTEGRAZIONE SOCIO ARIA	6				Primo Semestre				
	Unità Didattiche	l								
	D2944 - PROGETTAZIONE, LAVORO IN EQUIPE E CASI MANAGEMENT	E-	3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Primo Semestre				
	D2948 - INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA		3	SPS/07	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre				
D4166 - MALATTIE ORGANICHE NEI DISTURBI MENTALI		6				Primo Semestre				
	Unità Didattiche									
	D0265 - PATOLOGIA GENERALE		3	MED/04	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre				
	D4167 - MALATTIE INTERNISTICHE DISABILITANTI E GERIATRIA		3	MED/09	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari e cliniche	Primo Semestre				
D2860	- TECNICHE DI PRONTO SOCCORSO	6				Secondo Semestre				
	Unità Didattiche	ı								
	D2862 - SUPPORTO DI BASE DELLE FUNZIONI VITALI (BLS) D4175 - IL PRONTO SOCCORSO NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI		3	MED/41	Base / Primo soccorso	Secondo Semestre				
			3	MED/45	Base / Primo soccorso	Secondo Semestre				
D4168	D4168 - PREVENZIONE E SERVIZI SANITARI 6					Primo Semestre				
	Unità Didattiche	•								
	D4112 - RADIOPROTEZIONE		3	MED/36	Caratterizzante / Scienze della prevenzione dei servizi sanitari	Primo Semestre				

			•				
	D4169 - PREVENZIONE, EDUCAZIONE SANITARIA E S' VITA	TILI DI	3	MED/42	Caratterizzante / Scienze della prevenzione dei servizi sanitari	Primo Semestre	
	SICOFARMACI ED INTERVENTI PSICOSOCIALI NEI ENTI INTEGRATI BASATI SULLE EVIDENZE					Primo Semestre	
	Unità Didattiche						
	D2844 - PSICOFARMACOLOGIA		3	BIO/14	Caratterizzante / Scienze medico chirurgiche	Primo Semestre	
	D4172 - INTERVENTI PSICOEDUCATIVI CON LA FAMIGLIA E SOCIAL SKILL TRAINING		3	MED/25	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Primo Semestre	
D4173 - DISABILITA' E RIABILITAZIONE IN NEUROLOGIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 6					Secondo Semestre		
	Unità Didattiche	ı	<u>I</u>				
	D2848 - LA DISABILITA' NELLE MALATTIE NEUROLOGICHE		3	MED/26	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre	
	D2852 - LA DISABILITA' NELLE MALATTIE MENTALI INFANTILI		3	MED/39	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre	
D4174	- TECNICHE DI ESPRESSIONE CORPOREA	6				Secondo Semestre	
Unità Didattiche							
	D2856 - TECNICHE RIABILITATIVE DI ANIMAZIONE TEATRALE		3	L-ART/05	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari	Secondo Semestre	
	D2858 - TECNICHE RIABILITATIVE DI MUSICOTERAPIA		3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre	
D3640	- TIROCINIO II	20				Secondo Semestre	
	Unità Didattiche						
	D4098 - TIROCINIO MED/48		20	MED/48	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre	
3° An	no NON ATTIVO						
	Attività Formativa	CI	FU	SSD	TAF/Ambito	Periodo	
D4176 - VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEGLI INTERVENTI RIABILITATIVI IN PSICHIATRIA 6					Primo Semestre		
Unità Didattiche							
	D2878 - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI PSICOSOCIALI		3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Primo Semestre	
	D4178 - PSICHIATRIA II		3	MED/25	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	Primo Semestre	

D2066	- PRINCIPI DI MANAGEMENT SANITARIO E ASPETTI						
	- PRINCIPI DI MANAGEMENT SANTARIO E ASPETTI O-LEGALI	6				Primo S	emestre
	Unità Didattiche						
	D0696 - ECONOMIA AZIENDALE		3	SECS-P/07	Caratterizzante / Management sanitario	Primo S	emestre
	D3926 - MEDICINA LEGALE		3	MED/43	Caratterizzante / Scienze della prevenzione dei servizi sanitari	Primo Semestre	
D2882 - METODOLOGIA SCIENTIFICA E RICERCA PSICOSOCIALE 6					Secondo Semestre		
	Unità Didattiche						
	D4177 - PSICHIATRIA II	177 - PSICHIATRIA II		MED/25	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari e cliniche	Secondo Semestre	
	D4179 - STRATEGIE PSICOTERAPEUTICHE DI RIABILITAZIONE COGNITIVA		3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre	
D3642	D3642 - TIROCINIO III 22					Secondo Semestre	
	Unità Didattiche						
	D4098 - TIROCINIO MED/48		22	MED/48	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre	
DM030	DM0306 - PROVA FINALE 6						
	DM0307 - PREPARAZIONE TESI	5			Lingua/Prova Finale / Per la prova finale		
	DM0308 - DISCUSSIONE TESI	1					
Attivi	tà formative non assegnate ad uno specifico	anno di	corso (1	8 CFU)			
	Attività Formativa CI		FU .	SSD	TAF/Ambito	Periodo	
D4079	- ATTIVITA' FORMATIVE OPZIONALI	6			A scelta dello studente / A scelta dello studente		
D4108	- ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE	12					
	Unità Didattiche	1	1		1		1
	D4109 - CONOSCENZA LINGUA STRANIERA		3	NN	Lingua/Prova Finale / Per la conoscenza di almeno una lingua straniera		
	D4110 - ALTRE ATTIVITA' (Informatica, seminari, ecc)		6	NN	Altro / Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.		
	D4111 - LABORATORI PROFESSIONALI		3	NN	Altro / Laboratori professionali dello specifico SSD		